



COMUNE DI TREVIOLO
Provincia di Bergamo

via Roma, 43 - 24048 TREVIOLO (Bergamo)

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
PER INTERVENTI VOLTI AL RISANAMENTO DI EDIFICI CON PRESENZA
DI ELEMENTI O STRUTTURE IN AMIANTO**

approvato con deliberazione consiliare
n. 24 in data 13/6/2003

Testo coordinato con le modifiche di cui alla proposta approvata
con deliberazione consiliare n. 005 in data 15/2/2008

IL SINDACO
Gianfranco Masper

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Gerlando Galluzzo

PREMESSA

Il presente regolamento trae fondamento dalle norme legislative e di indirizzo dello Stato, nonché dalle circolari e note informative che della Regione Lombardia e l'Azienda Sanitaria Locale territoriale hanno emanato in tema di salvaguardia della salute delle persone e contrasto del pericolo derivante dalla presenza di amianto nelle strutture degli edifici pubblici, residenziali e produttivi.

In particolare il regolamento si richiama alle norme ed agli atti di seguito indicati:

D.Lgs. 15/8/1991, n. 277	Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della L. 30 luglio 1990, n. 212.
Legge 27/3/1992, n. 257	Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.
Circolare n. 124976 in data 17/2/1993, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato	Modello unificato dello schema di relazione di cui all'art. 9, commi 1 e 3, della L. 27/3/1992, n. 257, concernente le imprese che utilizzano amianto nei processi produttivi o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto.
Deliberazione G.R.L. n. 6/2490 in data 22/9/1995	Adozione del "Piano di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto".
A.S.L. n. 12 – Bergamo lettera prot.n. 7554/S del 13/8/1996	Materiale contenente amianto (cemento-amianto): rimozione e smaltimento.
A.S.L. n. 12 – Bergamo lettera prot.n. 556/97 del 2/6/1997	Nota informativa sulle coperture in cemento-amianto e sulle procedure per la loro bonifica (art. 34 D. Lvo 277/91).

Art. 1 - Finalità

1. Il Comune, nell'esercizio delle proprie competenze ed attribuzioni in materia di igiene pubblica, indirizza e coordina gli interventi pubblici e privati a tutela della salute, onde preservare la cittadinanza dai rischi conseguenti e connessi all'esposizione degli agenti patogeni presenti in strutture con contenuto di amianto e realizzate con l'impiego di: tremolite, actinolite e crisotilo.

2. Nell'ambito delle sopracitate attribuzioni e finalità, con il presente Regolamento il Comune disciplina l'assegnazione di contributi economici a sostegno degli interventi di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dai rischi connessi alla presenza di amianto nelle strutture degli edifici, da attuare nel rispetto degli indirizzi e delle disposizioni normative vigenti in materia.

Art. 2 – Interventi ammissibili a contributo - Esclusioni

1. Sono ammissibili al contributo indicato al comma 2 del precedente articolo, le spese sostenute e documentate dai proprietari di immobili che, mediante gli interventi definiti dall'art. 3, comma 1 - lett. b) e c), del D.P.R. 6/6/2001, n. 380 (manutenzione straordinaria; restauro e/o risanamento conservativo), provvedono all'eliminazione dagli edifici di strutture e componenti con contenuto di amianto, quali: coperture, tubazioni, serbatoi, rivestimenti e coibentazioni, vernici.
2. A tal fine sono computabili solo le spese da sostenere per le seguenti operazioni: le opere provvisoriale, l'incapsulamento preliminare alla rimozione, la rimozione stessa, il trasporto, lo smaltimento dei materiali e/o delle strutture inquinate dalle predette sostanze dannose per la salute.
3. Nell'intento di eliminare radicalmente l'agente patogeno, evitare successivi interventi e favorire la celere ed effettiva bonifica degli edifici, sono di conseguenza escluse dal computo le spese per semplici interventi parziali quali: sovracoperture, impermeabilizzazioni o incapsulamenti con la stesura di pellicole o vernici protettive, in quanto volte al mantenimento delle strutture mediante semplice consolidamento delle microfibre in stato di sfaldamento.
4. Di conseguenza il contributo potrà essere assegnato per singolo edificio solo una volta, essendo richiesto che l'intervento di bonifica sia affrontato in modo unitario e risolutivo poiché volto alla tutela della salute.
5. Sono altresì escluse dal computo le spese inerenti la bonifica di siti nei quali siano state eventualmente prodotte le sostanze inquinanti sopra dette o per l'eliminazione di accumuli in qualsiasi modo determinatisi.

Art. 3 – Entità del contributo

1. Il Comune pone a disposizione annualmente le risorse destinate alle finalità del presente regolamento stanziandole in apposito capitolo di bilancio fra le spese in conto capitale.
2. Il singolo contributo da erogare non potrà essere superiore:
 - a) al 20% della spesa ritenuta ammissibile nel caso di edifici residenziali;
 - b) al 10% della spesa ritenuta ammissibile nel caso di edifici a destinazione produttiva;
 - c) al limite massimo, in ogni caso, di € 5.000,00 (diconsi Euro cinquemila/00).
3. L'entità del contributo iscritto a bilancio potrà altresì variare in relazione all'analisi dello stato di attuazione del programma e delle necessità che si potranno a tal fine riscontrare.

Art. 4 – Presentazione delle domande – Istruttoria tecnica

1. Coloro che intendono chiedere un contributo devono ottenere, preventivamente alla domanda di erogazione, l'atto di assenso e/o abilitazione ai lavori secondo le procedure e le modalità prescritte dalla vigente normativa edilizia in relazione alla tipologia dei lavori da intraprendere.

2. La domanda di contributo, da presentarsi anche contestualmente alla richiesta per l'ottenimento del titolo abilitativo ai lavori e/o in via preventiva, deve essere integrata e/o completata con la seguente specifica documentazione:

- a) dettagliata relazione tecnica descrittiva dell'intervento;
- b) computo metrico estimativo analitico delle opere ammissibili a contributo redatto sulla scorta del più recente "Bollettino dei prezzi informativi delle opere edili" edito dalla Camera di Commercio II.AA. della provincia di Bergamo;
- c) copia del piano di lavoro da predisporre e trasmettere all'Azienda Sanitaria Locale ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs 277/1991;
- d) copia delle fatture quietanzate inerenti le prestazioni per i lavori, il trasporto e lo smaltimento in discarica del rifiuto;
- e) ogni altro documento ritenuto utile per l'esame della domanda.

3. Con specifico atto istruttorio l'Ufficio Tecnico Comunale si esprime in merito quantificando l'importo della spesa ammissibile e propone alla Giunta Comunale la determinazione circa l'entità del contributo da erogare. Dalla quantificazione sono esclusi gli importi delle opere ritenute superflue e, comunque, non ammissibili a contributo.

4. abrogato

5. Al fine di ottenere un parere indicativo circa l'ammissibilità o meno al contributo potranno essere esaminate anche semplici domande preliminari anche non corredate dal progetto dei lavori, ma che illustrano in via di massima le opere da eseguirsi e la spesa prevedibile.

6. Delle decisioni viene data comunicazione al richiedente entro 60 giorni.

Art. 5 – Erogazione del contributo

1. Il contributo determinato ai sensi del precedente articolo 4 sarà erogato previa effettuazione delle seguenti verifiche tecnico-amministrative copertanti:

- a) il sopralluogo di verifica delle operazioni eseguite;
- b) la verifica della conformità dei lavori alle concessioni e/o autorizzazioni rilasciate;
- c) la verifica della documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei materiali contaminati in discarica controllata ed abilitata a riceverli;
- d) la verifica delle fatture inerenti i lavori eseguiti.

2. L'erogazione del contributo è disposta in ogni caso in unica soluzione dopo il termine dei lavori.

Art. 6 – Maggiori spese - abrogato

Art. 7 – Norme speciali e transitorie

1. In conformità alle vigenti disposizioni in materia di edilizia ed urbanistica, è riservata al Comune ogni facoltà ed attribuzione in merito a verifiche ed ispezioni al cantiere da eseguire in corso d'opera.

2. In sede di prima applicazione saranno ammissibili a finanziamento solo gli interventi da autorizzare dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento o che risultino a tale data in corso da non più di quattro mesi.

3. Le richieste per interventi autorizzati il cui contributo non trovi capienza nello stanziamento dell'esercizio corrente, potranno essere soddisfatte mediante lo stanziamento dell'esercizio successivo.

Art. 8 – Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione e la successiva prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune.